



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 15.2022

Seregno, 15 aprile 2022

FINO A 200 EURO BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI

Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022)ⁱ è intervenuto con diverse misure per far fronte agli effetti derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, in particolare per calmierare le conseguenze derivanti dall'incremento dei costi dei fattori energetici. Tra le previsioni introdotte, ve ne è una di interesse generale per le imprese: è previsto il cosiddetto "bonus carburante", ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante ricevuti dal datore di lavoro, con un limite annuale di euro 200.

La disposizione, come ormai è consuetudine, non è formulata in modo chiaro e quindi si presta a diverse interpretazioni. Si rimane pertanto in attesa di precisazioni ministeriali, per rendere più puntuale l'agevolazione.

BENEFICIARI - In capo all'impresa il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell'articolo 95, Tuir.

I beneficiari dell'agevolazione sono i lavoratori (tutte le categorie) titolari di contratto di lavoro dipendente con i soggetti di cui al punto precedente (nelle varie tipologie: a tempo indeterminato, determinato, tempo parziale, apprendistato, intermittente), compresi i soci di cooperativa con contemporaneo rapporto di lavoro subordinato.

Conseguentemente, si ritiene che il beneficio non possa essere applicato ai lavoratori titolari di contratto di collaborazione tipica e non (amministratori, co.co.co, ecc.) e agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente come per esempio agli stagisti, per il fatto che il D.L. 21/2022, in quanto il provvedimento cita espressamente "ai lavoratori dipendenti".

IMPORTO - Per il dipendente il bonus benzina non concorre alla formazione del reddito di lavoro, nel limite di **200 euro annui** per lavoratore, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del DPR n. 917/1986 (TUIR).

Con il richiamo normativo all'art. 51, comma 3, del TUIR, tale agevolazione si aggiunge all'esenzione dal reddito di lavoro per i beni ceduti e i servizi prestati (come i buoni acquisto etc.) dal datore di lavoro ai propri dipendenti nel limite annuo di 258,23 euro, come previsto per i fringe benefit.

La presente disposizione: (i) è transitoria e applicabile solo per il 2022; (ii) i buoni benzina possono essere riconosciuti anche a limitati dipendenti (sia nel numero che nell'importo. Distinguendo l'importo ad esempio in ragione alla distanza percorsa dal dipendente per recarsi al luogo di lavoro); (iii) si riferisce alle sole "aziende private" escludendo quindi il settore pubblico.

Non è stato ancora chiarito cosa accada al superamento della soglia di 200 euro relativa ai buoni benzina, ossia se al verificarsi di tale evento risulti tassata solo l'eccedenza o sarà assoggettato a tassazione l'intero importo del buono erogato.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ⁱ Decreto legge | 21 marzo 2022 | n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

TITOLO I Contenimento prezzi gasolio e benzina

Articolo 2 - **Bonus carburante ai dipendenti**

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.